Queste alcune delle questioni più importanti.

5.9.1 Traffico pesante mette a rischio la stabilità di abitazioni nel centro abitato

Un cittadino si rivolgeva al Difensore civico per rappresentare la situazione di estremo disagio e di grave pericolo che vivono gli abitanti di una frazione di una provincia abruzzese dovuta al traffico sempre più intenso di automezzi pesanti su una strada provinciale nel tratto che attraversa il centro abitato della medesima frazione.

L'Ufficio interessava della questione sia il Sindaco del Comune che il Presidente della Provincia facendo presente che tale tratto di strada largo meno di 4 metri, non era adatto a sopportare l'intenso traffico, tanto che molto spesso il passaggio di autocarri provocava danni sia alle strutture pubbliche sia alle abitazioni private mettendo in pericolo la stabilità delle stesse con conseguente pregiudizio economico dei proprietari.

In relazione a ciò venivano invitate le amministrazioni citate, ciascuno per la parte di propria competenza, a voler fornire notizie e chiarimenti utili e soprattutto a prendere in considerazione ipotesi alternative, come ad esempio vietare il traffico a tutti i mezzi pesanti o rendere il tratto di strada in parola a senso unico come peraltro sollecitato dagli stessi abitanti della frazione.

Su tali sollecitazioni sia il Comune che la Provincia facevano presente che la ristrutturazione di tale tratto di strada era stato inserito nel piano delle OO.PP. al fine di eliminare al più presto il problema evidenziato.

5.9.2 Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: quali norme in favore dei cittadini stranieri?

Un cittadino si rivolgeva al Difensore civico lamentando il mancato riscontro da parte del Servizio Edilizia Residenziale della Giunta Regionale ad alcune istanze con le quali richiedeva una serie di informazioni relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare l'interessato aveva interesse a conoscere in base a quali norme i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno possano essere inseriti nelle graduatorie comunali per l'assegnazione degli alloggi.

Lo scrivente interessava della questione la competente Direzione regionale la quale precisava che l'articolo 2 della L.R. 96/96 prevede l'equiparazione tra il cittadino italiano e il cittadino straniero in condizioni di reciprocità e che l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica in favore di cittadini stranieri è consentita per effetto della L.R. 40/98 art. 38 comma 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.9.3 Richiesta ampliamento strada di accesso alla propria abitazione

Un cittadino si rivolgeva all'Ufficio del Difensore civico rappresentando l'incresciosa situazione in cui si era venuto a trovare il proprio nucleo familiare e in particolare il proprio figlio disabile a causa delle dimensioni estremamente ridotte di una strada comunale che non consentiva l'accesso veicolare alla propria abitazione.

Tale inconveniente di fatto veniva a privare della dovuta assistenza e a ledere i giusti diritti riconosciuti dalla legislazione vigente alle persone portatrici di handicap.

L'Ufficio, nell'interessare gli uffici comunali competenti al fine di corrispondere alle giuste esigenze prospettate, rammentava altresì che tra gli

obiettivi di priorità sociale del Programma di azione per le politiche dell'handicap adottato dal Consiglio dei Ministri nel luglio 2000 vi è lo scopo di favorire una piena tutela dei disabili all'interno delle loro famiglie, di promuovere programmi di integrazione, di sostenere e sviluppare tutta l'autonomia e la capacità possibili tendendo a rimuovere tutti gli ostacoli di qualsiasi natura che possano aggravare la condizione di disabilità.

L'Amministrazione comunale, di fronte alle sollecitazione del Difensore civico, dimostrava la propria disponibilità a cercare la giusta soluzione in considerazione del fatto che il tratto di strada non aveva del tutto gli estremi della pubblica utilità.

5.9.4 Richiesta spostamento o rimozione cavi telefonici

Si rivolgeva al Difensore civico un cittadino che, avendo avuto la necessità di ristrutturare la propria abitazione, aveva contattato le Società Enel e Telecom per lo spostamento dei relativi cavi situati in prossimità della stessa proprietà, senza tuttavia ottenere alcuna risposta.

L'Ufficio interessava le due Società chiedendo chiarimenti al riguardo.

La Società Enel assicurava che avrebbe provveduto alla rimozione dei cavi che interessavano la facciata frontale del fabbricato in ristrutturazione accollandosi ogni onere di spesa.

Mentre la Telecom comunicava che, al fine di ottenere la prestazione gratuita relativa allo spostamento o rimozione dei cavi telefonici, era necessario dimostrare - attraverso un apposito progetto ed autorizzazione edilizia - che l'intervento comportava una innovazione in base a quanto disposto dall'art. 92 comma 7 del D.Lgs. 259/93.

In effetti, stante il tenore della specifica disposizione sopra menzionata, per ottenere quanto richiesto dall'interessato la ristrutturazione del fabbricato doveva ricomprendere la realizzazione di opere innovative e non semplici lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.

5.9.5 Terreno occupato per costruzione di una strada di accesso alle case popolari e mai espropriato

Chiedeva l'intervento del Difensore civico una cittadina affinché fosse intervenuto nei confronti di un Comune che dopo aver disposto l'occupazione d'urgenza di un terreno di sua proprietà per la costruzione di una via di accesso alle case popolari non aveva ancora provveduto a stipulare l'atto di trasferimento dello stesso appezzamento di terreno.

Infatti l'interessata continuava a pagare l'ICI nonostante non avesse ormai da diverso tempo la disponibilità del terreno.

L'Amministrazione comunale invitata dal Difensore civico a fornire ogni chiarimento al riguardo spiegava che l'atto di trasferimento effettivamente non era mai stato stipulato perché la Giunta Regionale non aveva emesso il Decreto ingiuntivo di esproprio e anche perché lo stesso Comune non aveva provveduto, per mancanza di fondi, a redigere il tipo di frazionamento dell'area e di conseguenza non era stato redatto l'atto pubblico notarile.

Nonostante ciò, a seguito delle ripetute sollecitazioni dell'Ufficio, l'Amministrazione comunale si impegnava a riconsiderare la pratica che nel frattempo era stata archiviata per il notevole lasso di tempo trascorso e ad assegnarla al competente ufficio affinché si provvedesse a regolarizzarla secondo la giusta richiesta dell'interessata.

5.9.6 Controversia tra un circolo velico e l'APTR: il Difensore civico mette tutti d'accordo

Il presidente di un circolo velico si rivolgeva al Difensore civico affinché fosse intervenuto per dirimere un'annosa controversia in atto tra il medesimo circolo e l'Agenzia Regionale di Promozione e Turismo.

Oggetto della controversia uno spazio demaniale che il circolo aveva in uso gratuito dal 1975 all'interno di una concessione demaniale della ex Agenzia di Soggiorno successivamente rilevata dall'APTR.

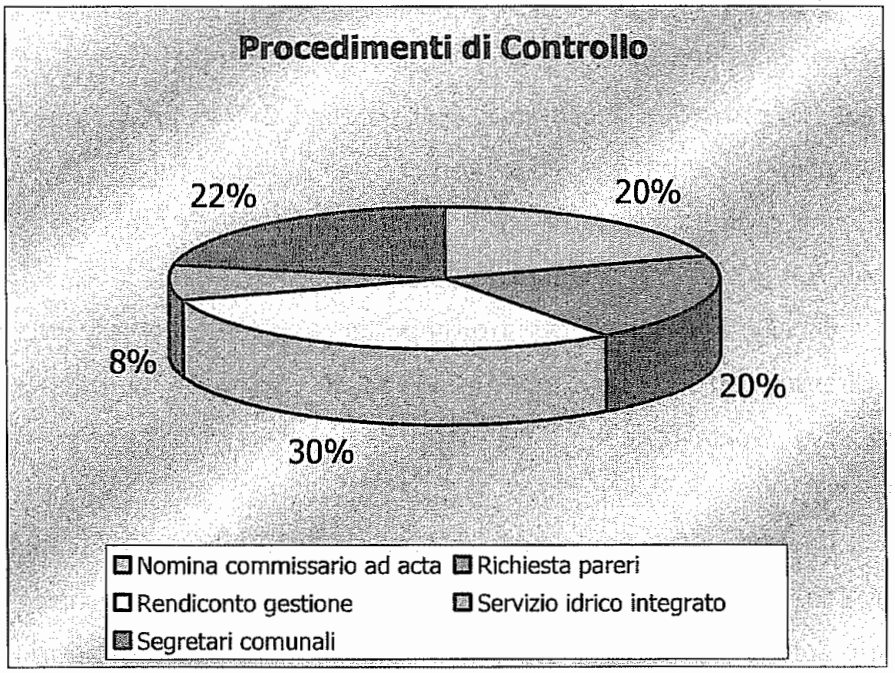
Esaminata tutta la documentazione nonché le sentenze che avevano definito la controversia promossa dal circolo velico, appariva evidente che l'APTR fosse legittimata per le stesse motivazioni espresse dal giudice amministrativo, a chiedere la restituzione dell'area demaniale detenuta dal circolo.

Inoltre, anche nell'ipotesi dell'esistenza tra le parti di un accordo circa la cessione originaria dell'area, ci si trovava comunque di fronte ad un comodato gratuito che consentiva al comodante, e cioè alla APTR, di richiedere ad nutum il bene oggetto del precario.

Al riguardo quindi il Difensore civico, vista l'impossibilità delle parti di trovare un accordo manifestava alle medesime la disponibilità di fare un incontro per facilitare la conclusione del rapporto in essere anche in particolare alla pretesa dell'APTR del rimborso delle somme asseritamene incassate dal Circolo Velico nel periodo in cui aveva avuto la detenzione dell'area demaniale in parola.

A tal fine veniva espletata una riunione tecnica per un esame congiunto della problematica nella quale grazie all'azione mediatrice dell'Ufficio si riusciva a fare in modo che sia l'APTR che il Circolo Velico formassero delle proposte volte a trovare la giusta soluzione per un accordo transattivo.

5.10 PROCEDIMENTI DI CONTROLLO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI ENTI LOCALI



Nell'ambito di questo settore i vari interventi hanno risentito degli effetti prodotti delle varie pronunce della Corte Costituzionale.

Tra queste quella che più ci ha riguardato da vicino è stata la sentenza n° 167 depositata il 29 aprile 2005, che ha evidenziato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L.R. 23 gennaio 2004 n° 4 in tema di controlli enunciando un chiaro principio di diritto che non può essere ignorato e cioè che i controlli sostitutivi possono essere esercitati solo da organi di governo.

Tuttavia, benché il Difensore civico non sia un organo di governo, la conclusione cui è pervenuto l'Ufficio è stata quella comunque di continuare a svolgere le proprie competenze, facendo prevalere la tutela delle persone, e ciò fino a quando non ci sarà un'eventuale abrogazione (o dichiarazione di illegittimità) delle norme attributive di poteri sostitutivi (es. art. 136 D.Lgs. 267/2000).

Passando all'esame delle pratiche trattate nel corso del 2005 si può confermare la tendenza registrata nel corso degli ultimi anni con un numero di richieste analogo a quello del 2004.

Diversi sono stati i casi trattati in materia di ritardo nella copertura delle sedi di segreteria negli enti locali rispetto ai quali l'intervento dello scrivente è stato quello soprattutto di scegliere la via del dialogo e della collaborazione, scelta che ha consentito nella maggior parte dei casi di ottenere il risultato auspicato in tempi ragionevolmente brevi senza dover arrivare alla nomina di un commissario ad acta.

Da ciò si denota soprattutto l'importanza della funzione di mediazione del Difensore civico attraverso la quale si è riusciti ad ottenere una tempestiva soddisfazione degli interessi sostanziali sottesi all'istanze presentate.

Il ricorso all'attivazione del procedimento di controllo sostitutivo attraverso la nomina di un commissario ad acta anche quest'anno è stato limitato solo ai casi in cui vi era una manifestazione di persistente rifiuto da parte dell'ente a modificare il proprio comportamento omissivo e/o e dilatorio rispetto all'assunzione di atti obbligatori per legge.

Questi i casi più importanti.

5.10.1 Richiesta nomina commissario ad acta per esecuzione lodo arbitrale esecutivo

Si rivolgeva a questo Ufficio un legale di fiducia di una ditta chiedendo di provvedere alla nomina di un commissario ad acta – ai sensi dell'aart. 136 del testo Unico per gli Enti Locali (D.Lgs. n° 267/2000) in modo da indurre un'Amministrazione comunale ad ottemperare un lodo arbitrale che condannava la stessa al pagamento in favore della Ditta rappresentata dell'importo di € 195.901,17.

In merito lo scrivente precisava che il fondamento del potere di sostituzione atteneva non tanto all'esercizio di un controllo, quanto piuttosto

alla necessità di curare un interesse pubblico che non poteva essere trascurato in alcun modo.

Pertanto l'intervento stesso doveva indirizzarsi al compimento di atti o attività prive di discrezionalità (anche se non necessariamente sul quid o sul quomodo) la cui obbligatorietà fosse di riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvedeva l'intervento sostitutivo.

Inoltre si evidenziava in proposito che le riforme costituzionali e legislative (L.C. n. 3/2001 e L. n. 131/2003), nonché le recenti pronunce della Consulta in tal senso, avevano ribadito che il potere sostitutivo era una deroga eccezionale al principio generale, costituzionalmente garantito, dell'autonomia degli enti locali, cui ricorrere solo con estrema ratio.

In effetti, se così non fosse stato il medesimo strumento avrebbe potuto finire col trasformarsi in una sorta di cavallo di Troia in grado di comportare uno svuotamento dell'autonomia dell'ente.

Da ciò ne conseguiva che l'art. 136 del D.Lgs. 267/2000 si configurava come norma di stretta interpretazione, che non consentiva applicazioni analogiche o estensive, nel senso che l'intervento sostitutivo doveva essere limitato ai soli casi in cui la mancata adozione di un atto determinava la paralisi dell'ente o il mancato esercizio di una pubblica funzione, e non anche – come nel caso di specie – quando l'ordinamento giuridico apprestava delle possibilità alternative rappresentate dagli strumenti processuali civilistici.

Pertanto, si comunicava che nel caso di specie non erano ravvisabili gli elementi e i presupposti necessari per l'intervento di cui all'art. 136 sopradetto, in quanto non si ravvisava alcuna violazione di un interesse pubblico, poiché si trattava di attività espletata iure privatorum dal Comune.

Riguardo poi all'applicazione degli artt. 193 e 194 del D.Lgs 267/2000 si esplicitava ulteriormente che gli stessi si collegavano al precedente art. 141, per i cui casi di inadempimento, l'eventuale esercizio del potere sostitutivo era attribuito al Prefetto dall'Art. 1 D.L. n° 13/2002 e successive modifiche e conferme.

5.10.2 Surroga di un consigliere dimissionario: il TAR da ragione al Difensore civico

Il Sindaco di un Comune chiedeva a questo Ufficio la nomina del commissario ad acta per la surroga di un consigliere comunale dimissionario, dal momento che il consiglio comunale in più sedute non era riuscito ad effettuare la stessa sostituzione.

Dopo lo scambio di diversa corrispondenza (tesa da un lato ad evitare la totale paralisi del medesimo organo, e dall'altra a scongiurare che lo stesso consiglio omettesse di approvare altri atti obbligatori per legge come il bilancio di previsione) e una volta accertata la perdurante inadempienza dello stesso consiglio comunale il Difensore civico provvedeva ad attivare il procedimento di controllo sostitutivo per addivenire alla surroga stessa.

Secondo lo scrivente le norme del testo unico concernenti la surroga di un consigliere, imponendo al consiglio l'obbligo di procedere in tal senso e configurando, quindi, per tale ragione, la relativa attività vincolata ed obbligatoria, erano poste a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Cost., mediante la presenza in consiglio di tutti gli eletti espressi dal corpo elettorale, la cui volontà quindi la legge si premura di rispettare.

In secondo luogo le norme sopradette tendevano a garantire l'espletamento del mandato da parte del primo dei non eletti e a tutelare la specifica volontà dei cittadini elettori che per il medesimo avevano espresso la loro preferenza.

Pertanto, si riteneva che, nel caso di specie, fosse fuori di dubbio che la deliberazione di surroga era atto necessario e dovuto, tanto che secondo la giurisprudenza la sua natura di atto obbligatorio e vincolato lo sottraeva a margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o come nel caso concreto dalla minoranza, con l'effetto che l'obbligo di restituire all'organo consigliare comunale la sua integrità

consentiva solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge.

La circostanza poi che il termine di 10 gg previsto dall'art. 38 punto 8 TUEL per la surrogazione dei consiglieri dimissionari non avesse natura perentoria, non essendo ricollegato alla sua inosservanza alcun effetto sansionatorio, non significava che l'adozione di quell'atto perdesse la sua natura obbligatoria per divenire facoltativo, posto che la surrogazione rappresentava comunque un adempimento prioritario, tanto che. secondo la giurisprudenza, dal mancato rispetto del termine o comunque dalla mancanza di tale adempimento poteva discendere unicamente l'attivazione di potere sostitutivi nei confronti dell'ente inadempiente.

Pertanto sulla base delle sopradette considerazioni, il Difensore civico provvedeva alla nomina di un commissario ad acta il quale a sua volta poneva in essere tutti gli atti necessari per la surroga del consigliere dimissionario, discostandosi, tra l'altro, dall'orientamento dottrinario al riguardo, circa l'implicita abrogazione dell'art. 136 del D.Lgs. 267/00, ponendo una serie di argomentazioni giuridiche sulle quali aveva basato tale diverso indirizzo.

Secondo lo scrivente, il Giudice delle leggi nel dichiarare la incostituzionalità di alcune discipline regionali del potere sostitutivo (tra cui quella della Regione Abruzzo L.R. n° 4/2005) in quanto non esercitato da organi di governo regionale e in quanto non rispettoso dei limiti fissati dal legislatore a tutela dell'autonomia costituzionale garantita dagli enti locali, non aveva nulla osservato direttamente o indirettamente sulla vigenza dell'art. 136 TUEL, affermando anzi in più di una occasione che la previsione del potere sostitutivo straordinario previsto in capo al governo dalla nuova formulazione dell'art. 120 della Cost. (L.C. n° 3/2001) non esauriva tutte le possibili ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi disciplinati dallo stato e dalle regioni secondo le rispettive competenze.

Avverso il provvedimento di nomina del commissario ad acta e quello di surroga assunto da quest'ultimo, i consiglieri di minoranza proponevano ricorso al TAR per l'annullamento, previa sospensiva, degli atti avendo gli

stessi eccepito l'implicita abrogazione dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, a seguito della riforma costituzionale avvenuta con L.C. n. 3/2001 sopra richiamata.

Il medesimo organo giurisdizionale, con decisione n. 667/05, pronunciandosi definitivamente nel merito della questione respingeva il ricorso ritenendo pienamente validi e fondati i motivi che il Difensore civico aveva posto a sostegno per la legittimità dell'atto di nomina del commissario ad acta.

5.10.3 Esposto di un consigliere di una Comunità Montana per mancata esecuzione di una deliberazione

Un consigliere di una Comunità Montana si rivolgeva al Difensore civico rappresentando che in data 16/05/2005 la giunta comunitaria aveva provveduto ad approvare con propria deliberazione il progetto concernete l'attivazione del "compostaggio domestico", in via sperimentale da attuarsi in uno dei Comuni facenti parte la stessa Comunità.

Con la citata deliberazione si dava altresì mandato al competente servizio comunitario di effettuare l'affidamento delle forniture nel più breve tempo possibile dando atto della copertura finanziaria relativa alla spesa necessaria ad attivare il servizio medesimo.

Tuttavia, nonostante i ripetuti solleciti operati dall'interessato affinché l'atto deliberatorio in parola venisse attivato, la Comunità Montana non aveva ancora provveduto al riguardo, pertanto si chiedeva a questo Ufficio di intervenire, ex art. 136 del D.Lgs 267/2000, per accertare l'adempimento e l'inerzia rappresentata dall'ente comunitario.

Lo scrivente provvedeva prima di tutto a richiedere al Dirigente del Servizio Tecnico della Comunità Montana ogni chiarimento al riguardo, in particolare sugli eventuali motivi che fossero di ostacolo alla piena attuazione della delibera in parola.

Lo stesso Dirigente informava l'Ufficio che la Comunità Montana, di concerto con la Giunta Provinciale ed in particolare con il Servizio Gestione Rifiuti, aveva attuato una campagna d'informazione necessaria per l'individuazione e adesione delle famiglie ed Esercizi comunali aderenti al Progetto, che comunque si rendeva prodromica all'attivazione del Progetto stesso.

Pertanto veniva assicurato che appena fosse terminata tale campagna informativa la Comunità Montana avrebbe provveduto a dare attuazione alla delibera in parola.

5.10.4 Nomina Commissario di una Comunità Montana: il Difensore civico non è competente

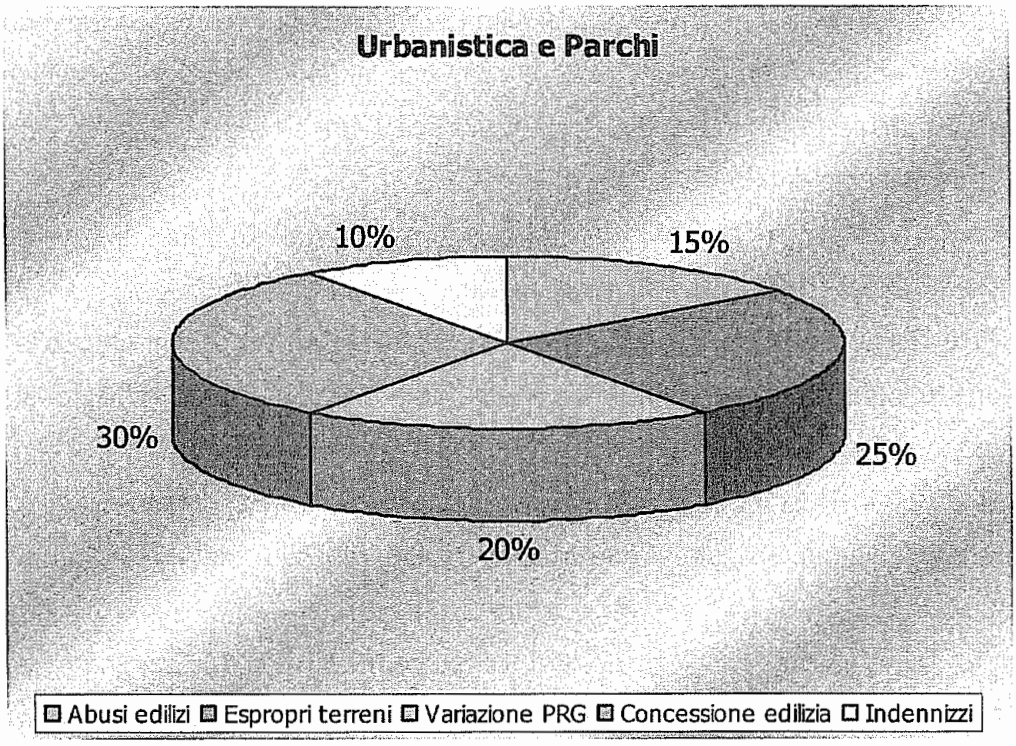
Alcuni consiglieri comunali si rivolgevano al Difensore civico rappresentando che dalla data delle elezioni amministrative ordinarie dell'11 e 12 giugno 2004, una Comunità montana non aveva ancora provveduto al rinnovo del Consiglio e dell'Esecutivo, decaduti a seguito delle elezioni medesime, agendo in regime di prorogatio e che pertanto l'attività amministrativa dell'Ente era di fatto paralizzata con gravi ripercussioni sui compiti e sulle funzioni ad essa delegati.

Gli istanti chiedevano in particolare allo scrivente di adottare provvedimenti sostitutivi, ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, così come previsto dall'art. 9 comma 2 della L.R. 11/03 al fine di intervenire, attraverso la nomina di un commissario ad acta, al rinnovo delle cariche sopradette.

In merito a tale richiesta di intervento lo scrivente comunicava ai consiglieri comunali medesimi che l'art. 9 comma 2 della L.R. 11/2003 era stato abrogato dall'art. 1 comma 36 della L.R. 20/2003 e che quindi il Difensore civico regionale non era più competente ad adottare provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000.

Inoltre veniva ricordato in proposito che l'art. 1 della L.R. 26/2005 stabilisce che gli organi delle Comunità montane, rinnovate a seguito delle elezioni in via ordinaria, erano da ritenersi in carica fino alle successive elezioni, salvo diverse disposizioni contenute nello Statuto.

5.11 URBANISTICA E PARCHI



Le questioni che hanno interessato l'Ufficio hanno riguardato nella maggior parte dei casi presunte difformità di concessioni edilizie rispetto agli strumenti urbanistici generali o ai piani attuativi.

In più occasioni il Difensore civico ha sollecitato l'intervento da parte della Provincia, alla quale è stato demandato, attraverso la L.R. n° 114/2000, il potere di annullamento delle concessioni edilizie illegittime.

Molteplici sono state anche le richieste di chiarimento da parte dei cittadini che si sono rivolti al Difensore civico per avere notizie circa i termini ed i limiti di applicazione delle disposizioni sul condono edilizio.

Altre questioni hanno riguardato la riqualificazione di opere abusive e il ritardo da parte delle Amministrazioni comunali ad intervenire su edifici pericolanti denunciati dagli stessi cittadini.

Queste alcune tematiche di più ampio interesse.

5.11.1 Richiesta di indennizzo per esproprio

Un cittadino si rivolgeva al Difensore civico affinché fosse intervenuto nei confronti di un'Amministrazione comunale al fine di risolvere il problema sulla richiesta di indennizzo di esproprio su un terreno occupato per la realizzazione di una via pubblica nel 1957.

Lo stesso aveva presentato tale richiesta al Comune di residenza senza ottenere alcuna risposta in merito.

Tra l'altro precisava che andava altresì rigettata l'ipotesi di una probabile cessione bonaria di detto terreno occupato, stante le numerose richieste di indennizzo avanzate già dal 1969.

L'Ufficio invitata il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune a voler fornire ogni chiarimento utile al fine di comprendere gli esatti termini dell'intera vicenda.

Su tali sollecitazioni il medesimo Dirigente riferiva che, esaminata la documentazione in possesso dell'Ufficio e dell'Archivio comunale, non erano stati rinvenuti fascicoli relativi all'esproprio in parola, pertanto invitava l'interessato a voler rimettere tutta la documentazione in suo possesso, al fine di poter istruire la pratica ed evadere la richiesta di indennizzo, fatti salvi i tempi ed i termini di prescrizione così come richiesto dall'istante.

5.11.2 Indefinita ed impropria alienazione di un'area di dubbia appartenenza

Si rivolgeva al Difensore civico un cittadino il quale aveva più volte fatto rilevare al Comune di residenza, senza tuttavia ottenere alcuna risposta, che un terreno sul quale veniva denunciato l'inizio dei lavori di recinzione, aveva natura demaniale e in specie demanio stradale.

In effetti aveva sollecitato il Comune affinché fossero tutelati i suoi interessi e quelli di tutti i cittadini senza peraltro ottenere esito di sorta.

Al riguardo l'interessato aveva comunque prodotto una serie di atti e documenti al fine di dimostrare che l'area stessa doveva essere ritenuta ancora di proprietà della stessa Amministrazione comunale.

Lo scrivente interessava della questione sia il Dirigente del Servizio Patrimonio, sia il Dirigente dell'Ufficio Legale al fine di fornire ogni notizia utile al riguardo ed in particolare invitava gli stessi a volere precisare:

1. in virtù di quali elementi e presupposti di diritto si era pervenuti alla certezza che il terreno in contestazione non era né demaniale né di proprietà del Comune e che pertanto era da ritenersi di proprietà privata;
2. in base a quale atto o procedimento giuridico il terreno in argomento fosse eventualmente entrato a far parte del patrimonio statale e nella disponibilità del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio Genio Civile.

Allo scopo infine di mettere gli stessi nelle condizioni di fornire risposte dettagliate ed esaurienti, l'Ufficio rimetteva agli stessi alcuni atti forniti dall'istante.

L'Amministrazione coinvolta precisava che aveva provveduto a sospendere i lavori di recinzione dell'area e che era stata incaricata l'Avvocatura del Comune al fine di verificare tutta la documentazione prodotta evidenziando altresì la volontà di salvaguardare i diritti dei cittadini.